

Delib.G.R. 10-3-2003 n. 199

Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi e delle attività, in materia di politiche locali per la sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38.

Pubblicata nel B.U. Toscana 2 aprile 2003, n. 14, parte seconda, suppl. n. 52

Art. 7

Progetti integrati e pluriennali.

1. Sono considerati integrati i progetti che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) riguardano interventi ammissibili a contributo riconducibili ad almeno due delle seguenti tipologie, di cui all'allegato A:

1) tipologia A - Rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale;

2) tipologia B - Rafforzamento della vigilanza e attivazione dei servizi comunali;

3) tipologia C - Soccorso alle persone e sorveglianza di spazi pubblici;

4) tipologia D - Potenziamento della polizia municipale;

5) tipologia E - Prevenzione e mediazione dei conflitti e reinserimento sociale;

6) tipologia F - Prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

7) tipologia G - Assistenza e aiuto alle vittime di reati;

b) individuano strutture cui è affidato il coordinamento della gestione o della valutazione degli interventi ammissibili a contributo;

c) prevedono forme di comunicazione pubblica dei risultati conseguiti o la valutazione dei risultati con indicazione delle metodologie di valutazione di processo o di efficacia che si intendono utilizzare (7).

2. Sono altresì considerati progetti integrati i progetti che riguardano interventi ammissibili a contributo previsti negli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 38 del 2001, già stipulati, entro la data di presentazione della domanda, con la partecipazione della Regione sulla base delle seguenti modalità:

a) preventivo esame tra Giunta regionale ed enti locali delle varie problematiche oggetto dell'atto di collaborazione e concertazione dell'ipotesi di atto di collaborazione istituzionale;

b) eventuale successiva verifica della Giunta regionale e degli enti locali con gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici individuati quali possibili partecipanti;

c) stipula dell'atto di collaborazione istituzionale con la partecipazione della Giunta regionale.

3. L'istruttoria per la stipula degli atti di cui al comma 2 del presente articolo è curata dalla struttura regionale di cui all'articolo 16.

4. Il progetto integrato può avere un riferimento temporale pluriennale, ulteriore rispetto a quello richiesto dalla presente deliberazione per la realizzazione degli interventi di cui si domanda il finanziamento.

5. È considerato pluriennale ai fini della presente deliberazione il progetto integrato che risulta essere stato approvato dall'organo rappresentativo o esecutivo dell'ente richiedente; l'atto di approvazione deve essere allegato alla domanda di contributo. In caso di domanda di Comuni associati, il progetto deve essere stato approvato dagli organi rappresentativi o esecutivi degli enti partecipanti o dagli organi della forma associativa.

6. Il progetto pluriennale può essere rideterminato, con l'atto di approvazione di cui al comma 5, solo in occasione della presentazione della successiva domanda annuale di contributo (8).

(7) Comma così sostituito dal punto 8), Delib.G.R. 5 giugno 2006, n. 405. Il testo originario era così formulato: «1. Sono considerati progetti integrati i progetti che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) riguardano interventi ammissibili a contributo riconducibili ad almeno due delle seguenti tipologie, di cui all'allegato A:

1) tipologia A - Rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale;

2) tipologia B - Rafforzamento della vigilanza e attivazione dei servizi comunali, limitatamente ad interventi riconducibili alle aree di azione B1 e B3;

3) tipologia C - Soccorso alle persone e sorveglianza di spazi pubblici, limitatamente ad interventi riconducibili all'area di azione C1;

4) tipologia D - Potenziamento della polizia municipale;

5) tipologia E - Prevenzione e mediazione dei conflitti e reinserimento sociale;

6) tipologia F - Prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

7) tipologia G - Assistenza e aiuto alle vittime di reati;

b) individuano strutture cui è affidato il coordinamento della gestione o della valutazione degli interventi ammissibili a contributo;

c) prevedono forme di comunicazione pubblica dei risultati conseguiti o la valutazione dei risultati con indicazione delle metodologie di valutazione di processo o di efficacia che si intendono utilizzare.».

(8) Comma così modificato dalla lettera d) del punto 2, Delib.G.R. 14 aprile 2003, n. 342.

Articolo 5

Intese e accordi per la sicurezza.

1. Il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana concordano sulla opportunità di sviluppare le intese e gli accordi in sede locale per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini. Nel quadro di dette intese saranno indicati, qualora ve ne sia esigenza e disponibilità: gli impegni

organizzativi; la dislocazione di uomini e mezzi; l'eventuale disponibilità di risorse economiche da investire per il loro sostegno nell'ambito delle rispettive competenze (la Regione a sostegno delle attività promosse dagli enti locali, lo Stato a sostegno delle attività promosse dagli Uffici territoriali del Governo).

2. A tal fine opereranno per assicurare agli enti locali e alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza il sostegno, anche finanziario, e l'assistenza tecnica necessari. Le intese e gli accordi saranno promossi in ambiti territoriali, adeguati agli obiettivi che si intendono conseguire, con il coinvolgimento, ove necessario, delle amministrazioni locali e statali che svolgono compiti di prevenzione e di promozione sociale e socio-sanitaria, prevenzione dei delitti, recupero sociale dei detenuti. Alle azioni di prevenzione e di recupero saranno affiancate azioni di sostegno alle vittime, volte in particolare ad alleviare le conseguenze dei reati.

3. Il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana convengono di tenere incontri periodici per assicurare la reciproca consultazione e il rafforzamento della collaborazione interistituzionale sulle politiche per la sicurezza. Gli incontri periodici saranno convocati d'intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente della Giunta regionale.